

BREVE RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SUL LAVORO SPORTIVO

- **Natura**

Trib. Siena (Ord.), 12/02/2004

Lavoro Sportivo – Lavoro subordinato – computo degli sportivi ai fini dell'applicabilità dell'art.18
È pacifico che il pur speciale rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive e sportivi professionisti (caratterizzato dalla particolare natura dell'attività erogata dal lavoratore) sia da ricondurre nell'alveo del lavoro subordinato, così come ha espressamente stabilito la L. n. 91 del 1981, benché sussistano per la peculiarità dell'ordinamento sportivo, notevoli differenziazioni rispetto alla disciplina del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). Tuttavia, considerare gli sportivi professionisti, i quali non godono per legge della tutela reale, come computabili ai fini del calcolo dei quindici dipendenti, appare contraddittorio per la soluzione alla quale si dovrebbe giungere perché si dovrebbe arrivare a sostenere l'applicabilità dell'art. 18 a qualsiasi società sportiva poiché tutte supererebbero il limite dei quindici dipendenti ove nel calcolo fossero inclusi gli sportivi.

Trib. Trento, 27/10/2008

Lavoro sportivo – cd. sportivi “dilettanti”

Anche nell'ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche è configurabile un rapporto di lavoro sportivo quando l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano semplici rimborsi spese.

Cass. civ. Sez. Unite, 10-07-2006, n. 15612

FSN- Rapporto di lavoro tra la F.I.T. e dipendente tecnico - Natura privata - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Sopravvenienza della legge n. 138 del 1992 - Ininfluenza - Domanda proposta solidalmente anche nei confronti del C.O.N.I. - Irrilevanza.

Il rapporto di lavoro tra la F.I.T. (Federazione italiana tennis), quale federazione sportiva nazionale, ed un dipendente di ufficio periferico con mansioni tecniche, anche prima della legge 23 marzo 1981, n. 91 (che, all'art. 14, prevede espressamente la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle federazioni con personale tecnico e sportivo), aveva natura privata, posto che, anche anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, era da escludersi la possibilità che le federazioni potessero creare "ex novo" rapporti di pubblico impiego; le relative controversie, pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Né in senso contrario rileva la sopravvenuta legge 31 gennaio 1992, n. 138, atteso che con essa non è stata prevista l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego (bensì solo l'inquadramento nei ruoli del C.O.N.I. del personale assunto dalle federazioni sportive nazionali previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali), così come risulta influente che la domanda, con la quale il dipendente tecnico della federazione abbia chiesto il riconoscimento di spettanze di lavoro o la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, sia stata rivolta solidalmente sia contro la federazione sportiva che contro il C.O.N.I. (Dichiara giurisd. rimette sez. semplici, Trib. Napoli, 19 Aprile 2002)

- **Profili soggettivi**

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/04/2008, n. 9551 (rv. 602757)

Ingaggio- Applicabilità della legge n. 91 del 1981 alle sole figure di professionisti tassativamente indicate dall'art. 2 della medesima legge - Necessità - Sportivi professionisti non indicati nel citato art. 2 - Applicabilità della generale normativa sul rapporto di subordinazione, ricorrendone i presupposti - Necessità - Fattispecie.

L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, rispetto al rapporto lavorativo di un massaggiatore con una società calcistica, aveva escluso che potesse trovare applicazione la legge n. 91 del 1981 in luogo della disciplina generale sul lavoro subordinato e, segnatamente, per quanto concerne le controversie arbitrabili, del disposto dell'art. 806, secondo comma, cod. proc. civ., nonché, sul piano sostanziale, della normativa sui contratti a termine succedutasi nel tempo, del principio di onnicomprensività della retribuzione e del patto di conglobamento). (Rigetta, Trib. Lavoro Messina, 16 Novembre 2004)

App. Ancona, 27/01/2005

Società sportiva – Costituzione in forma di srl – Mancanza – Applicabilità della legge n.91/81 - Esclusione

La mancanza della qualità di società di capitali in capo al soggetto datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo professionistico, impedisce l'applicazione della norma contenuta nell'art. 4 L. n. 91 del 1981, compresa la relativa disciplina dell'arbitrato: ne consegue che il rapporto di lavoro sportivo intercorso tra un'associazione sportiva (non eretta in forma societaria di capitali) ed un atleta professionista sarà regolato dalla normativa lavoristica ordinaria.

Trib. Milano Sez. lavoro, 07/07/2011

Tesseramento – obblighi – Cd. vincolo di giustizia

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, con il tesseramento e l'affiliazione, tanto gli atleti quanto le società diventano titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti di detto ordinamento e vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello statuto e del regolamento delle rispettive federazioni. In tal modo, tali soggetti accettano anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti riguardanti l'esercizio dell'attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi della giustizia sportiva.

- **Sanzioni**

Corte cost., 11/02/2011, n. 49

Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive - Riserva al giudice sportivo, con conseguente sottrazione al sindacato del giudice amministrativo, anche ove gli effetti delle sanzioni superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza -

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento

agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata da una delle parti costituite in relazione alla mancata adeguata valutazione della natura del provvedimento contestato nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente, sia pure implicitamente, si è conformato all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ancorché adottate nel contraddittorio delle parti, le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (organismo, peraltro, sostituito in seno al Coni dal neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport) hanno la natura di provvedimenti amministrativi, di talché non è, in linea di principio, implausibile che il giudice amministrativo affermi la sua giurisdizione (che è di natura esclusiva) nei confronti di ogni tipo di decisione della Camera di conciliazione ed arbitrato.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata da una delle parti costituite, poiché il rimettente, più che esporre un reale dubbio di costituzionalità, ricercerebbe un improprio avallo all'interpretazione da lui in passato seguita e, ora, sconfessata dal giudice del gravame. Invero, il Tar del Lazio, dopo avere riferito i profili della propria precedente posizione, si dà carico del fatto che essa è stata motivatamente disattesa dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dal Consiglio di Stato, il quale, pur ritenendola l'unica possibile, si pone peraltro in termini problematici rispetto alla compatibilità costituzionale della propria interpretazione. Pertanto, di fronte all'opposta tesi, argomentatamente sostenuta dal giudice del gravame, che è, riguardo al caso, anche giudice di ultima istanza di merito, non restava al rimettente, proprio in quanto aderiva all'interpretazione del Consiglio di Stato, che sollevare il presente dubbio di costituzionalità, in tal senso portando a compimento l'iter esegetico lumeggiato dal massimo organo di giustizia amministrativa.

Cass. civ. Sez. lavoro, 13-02-2004, n. 2836 (rv. 570115)

Sanzioni disciplinari – Incidenza nell'ordinamento sportivo – Incidenza nell'ordinamento statale – Insussistenza

La potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1942 n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi. Ne consegue che un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione disciplinare della Lega Calcio non comporta la perdita della rappresentanza legale spettante al Presidente di una società sportiva.

L'ordinamento sportivo ha una sua potestà regolamentare interna, che non interferisce con i rapporti intersoggettivi, disciplinati dall'ordinamento generale, per tale motivo il provvedimento di sospensione dalla carica di "presidente" di una società della "Lega calcio", è una sanzione disciplinare che esaurisce la sua efficacia nell'ordinamento sportivo; per l'ordinamento statale, questi, infatti non perde la rappresentanza legale della stessa società sportiva ed è perciò, suscettibile di autonoma sanzione amministrativa da parte dell'Ispettorato del lavoro, per violazione della normativa in punto di assunzione del personale.

- **Circolazione del contratto e Licenziamento**

Cass. civ. Sez. III, 23/02/2004, n. 3545

Trasferimento – Circolazione del contratto

L'inidoneità di un contratto a realizzare nell'ordinamento sportivo (nel quale è destinato ad operare per volontà delle parti) la propria funzione economico-sociale (perché concluso in violazione di particolari prescrizioni da quell'ordinamento dettate a pena di nullità) comporta nullità nell'ordinamento statale per inidoneità funzionale della causa anche in tale ordinamento.

In tema di trasferimento di calciatore professionista da una società all'altra, formalizzato da un contratto che simula un prezzo inferiore a quello in realtà concordato e a cui è sottostante la garanzia prestata dall'acquirente per il pagamento al venditore del maggior prezzo convenuto, non può invocarsi la nullità di detta garanzia quale conseguenza della pretesa nullità del contratto, per violazione a norme in realtà applicabili alla diversa fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro subordinato sportivo tra la società e lo sportivo professionista. Peraltro, la valutazione se l'occultamento alla federazione sportiva d'appartenenza dell'accordo integrativo sottostante determini effettivamente l'inefficacia tra le parti dell'accordo stesso deve compiersi, non già con riferimento a norme imperative statali, ma avendo riguardo alle norme regolamentari interne ad un'istituzione dotata di proprio specifico ordinamento, qual è la FIGC. E ciò in conformità al principio secondo cui le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti subordinati alle regole del detto ordinamento, anche per l'ordinamento dello Stato.

Gli artt. 4 e 12, L. n. 91 del 1981, disciplinanti la costituzione del rapporto di lavoro subordinato sportivo tra la società e lo sportivo professionista, che prevedono ai fini della validità del contratto specifici requisiti formali e di contenuto, nonché successivi controlli, non possono essere applicati - in ragione della loro specificità - alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società all'altra, disciplinata dall'art. 5 della medesima legge; ne consegue che non può desumersi dalla mancata sottoposizione dell'atto di cessione del giocatore all'approvazione della federazione sportiva nazionale cui la società è affiliata - prevista a pena di nullità per il contratto costitutivo del rapporto - la nullità dell'atto di trasferimento.

Trib. Ascoli Piceno, 25/01/2013

Calcioscommesse – Coinvolgimento dello sportivo professionista – Gravità della condotta - Licenziamento

Le gravissime condotte tenute da un calciatore professionista nell'ambito del c.d. calcio-scommesse, rilevanti sotto il profilo penale e **sportivo**, costituiscono giusta causa di licenziamento.

- **Cessione del titolo sportivo**

Cass. civ. Sez. lavoro, 08/07/2011, n. 15094

Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Società sportiva calcistica professionista - Esclusione dal campionato di serie a, b o c1 - Attribuzione ad altra società, da parte della f.i.g.c., del solo titolo sportivo a partecipare ad un campionato di serie inferiore - Trasferimento d'azienda - Configurabilità - Esclusione - Trasferimento di mezzi e servizi per lo svolgimento dell'attività sportiva - Necessità

Ai fini della disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., non integra la fattispecie "trasferimento d'azienda" l'assegnazione da parte della F.I.G.C. ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, del solo titolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione ad esso), ma è necessario, a tal fine, che vi sia anche il trasferimento dall'una all'altra società dell'organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva. (Cassa con rinvio, App. Torino, 04/11/2008)